



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio di Gabinetto*

All'Ufficio Scolastico Regionale per la  
Puglia

[drpu@postacert.istruzione.it](mailto:drpu@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO: Sentenza con formula esecutiva (n.i. della parte) del Tribunale di Foggia - n. 3930/2022 (RG n. 5090/2022) - POMPILIO FRANCESCO c/ MI - Riconoscimento del servizio militare - aggiornamento graduatorie di istituto.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, quanto indicato in oggetto, qui pervenuto a mezzo raccomandata AG n. 78535676889-3 il 22/12/2022.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

*Dott.ssa Isabella Leone*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isabella Leone'.

15008  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI CALVIO  
Avv. ANTONIO CALVIO  
Avv. MARIA ROSARIA CALVIO  
Avv. ALESSANDRO CALVIO  
Tel. e Fax. 0885.787397 - email: studiocalvio@libero.it  
C.so Umberto I° 34 - 71045 ORTA NOVA (FG)  
Partita I.V.A. 03093310716

**COPIA**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FOGGIA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Angela Vitarelli  
All'udienza con trattazione scritta del 18/11/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al nr. 5090/2022 R.G. promossa da:

**POMPILIO FRANCESCO**, con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Maria Rosaria Calvio  
-ricorrente-

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  
PUGLIA, con il funzionario dott.ssa Maria Aida Episcopo  
- resistente-

Oggetto: Riconoscimento servizio militare prestato non in costanza di nomina – aggiornamento  
graduatorie interne di Istituto

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 27.6.2022, il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva - previa  
disapplicazione dell'O.M. 50/2021 - il riconoscimento del punteggio per il servizio militare svolto  
non in costanza di nomina e successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per  
l'accesso nelle graduatorie Ata di interesse e la rideterminazione del punteggio attribuitogli nelle  
graduatorie interne d' Istituto.

Si costituiva tempestivamente la parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda.



All'udienza odierna, fissata con le forme della trattazione scritta e avendo le parti depositato note scritte di discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.

\*\*\*

La domanda è fondata e merita integrale accoglimento sulla base di quanto già statuito da questo Tribunale, nelle sentenze n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci), e nr 1122/2022 (est. dott. Valentina Di Leo) relative a fattispecie analoghe, che si condividono.

Di seguito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i passaggi motivazionali di tale decisione, essendo gli stessi applicabili anche alla presente controversia.

*“Il D.M. n. 50/2021 prevede, all'allegato A lettera a) che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.*

*Il ricorrente assume l'illegittimità degli atti dell'Amministrazione che riconoscono il punteggio in questione solo a coloro che hanno prestato servizio in costanza di nomina.*

*L'Amministrazione, invece, richiama le previsioni del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50/2021, alle quali deve necessariamente uniformarsi, in uno all'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 (“Codice dell'ordinamento militare”) che ha previsto espressamente la rilevanza del periodo di leva solo se svolto in costanza di nomina; soltanto con riguardo a detta fattispecie potrebbe parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere e che quindi, se il periodo in questione non fosse riconosciuto, finirebbero per essere avvantaggiati.*

*La questione è stata oggetto del vaglio della S.C. (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 30-09-2021) 16-11-2021, n. 34686) dal cui orientamento non vi sono ragioni di dissenso.*

*La Corte ha affrontato il profilo- sovrapponibile a quello qui al vaglio- delle graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.*

*Tanto premesso deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca*



**OPLA**

*specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.....Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”.*

Si segnala, infine, che la S.C. si è espressa in senso favorevole all'odierno ricorrente anche in numerosi altri precedenti (Corte di Cassazione civile Sez. Lav., l'Ordinanza n. 33151/2021, Sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 novembre 2021, Cass. 2 marzo 2020 n. 5679, Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467).

Le spese possono essere integralmente compensate, considerato che l'intervento chiarificatore della S.C. è assai recente.

PQM

Così definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:

- 1) previa disapplicazione del D.M. 50/2021, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva svolto e, per l'effetto, ordina l'aggiornamento delle graduatorie di Istituto;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Foggia, 18.11.2022

La Giudice del Lavoro  
Angela Vitarelli



## TRIBUNALE DI FOGGIA

Copia conforme all'originale della sentenza n. 3930/2022 pubblicata in data 18 novembre 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. M. R. Calvio per la parte con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-bis del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Foggia, 1 dicembre 2022



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Foggia, 1 dicembre 2022

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
FERNANDO FUIANO**

(firmato digitalmente da FERNANDO FUIANO)





Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avvocato Maria Rosaria Calvio, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Foggia, CLVMRS68C67A662L, nella sua qualità di difensore di

**POMPILIO FRANCESCO**

ai sensi e per gli effetti dell'art.16 bis, co.9bis D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, convertito in legge n.114/2014, attesta che **l'antescritta sentenza n. 3930/2022- resa dal Tribunale di FOGGIA sez. lavoro- in data 18/11/2022, pubblicata in pari data, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 5090/2022 R.G.I., spedita in forma esecutiva in data 01/12/2022**, ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.23, comma 9-bis, D.L. 137/2020, è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento iscritto al numero di **5090/2022 r.g.i. del Tribunale di FOGGIA, sezione lavoro**, dal quale è stata estratta.

La presente costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.

L'atto consta di **QUATTRO PAGINE**, oltre la presente.

Orta Nova, 06/12/2022

Avv. Maria Rosaria Calvio

## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, nella qualità, Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di FOGGIA, ho notificato, per legale scienza e per ogni effetto di legge il su esteso atto consegnando copia conforme all'originale a:

al **Ministero dell'Istruzione** <sup>E DEL MEGLIO</sup> in persona del suo Ministro pro tempore, sedente in Roma alla via Trastevere n. 76/A (00153) ROMA, mediante spedizione in plico raccomandato a.r., a mezzo del servizio postale di Foggia, a norma di legge

FL. 14 DIC. 2022

**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
Ufficiale Giudiziario  
*Dott. Maurizio Riccardi*

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI FOGGIA

N. *1908* del Cronologico

TRIBUNALE DI FOGGIA


Ufficiale Giudiziario

**Dot. Maurizio Riccardi**

La presente raccomandata deve descrivere sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario o al suo rappresentante. Se il destinatario è assente, la raccomandata deve essere consegnata al servizio postale o al servizio di consegna a domicilio. Se il destinatario non è conosciuto, la raccomandata deve essere consegnata al servizio postale o al servizio di consegna a domicilio. Se il destinatario non è conosciuto e non è possibile consegnare la raccomandata, il piego è depositato nell'ufficio postale.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG



78535676889-3

Se il destinatario rifiuta di firmare, viene restituito al mittente immediatamente; se viene rifiutato o non firmato dalle altre persone sopramenzionate o per mancanza di idoneità o assenza, il piego è depositato nell'ufficio postale.

**ESENTE DA TAVOLINO  
UNEP FOGGIA**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

*la persona del suo legale rappresentante*

VIA TRASTEVERE, N. 76/A

(00153) ROMA